



REGOLAMENTO “CULTORI DELLA MATERIA”

(Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 29.05.2018 – verbale n. 14)

Art. 1.

La qualifica di cultore della materia può essere attribuita, su richiesta del titolare dell'insegnamento, ad un esperto e studioso, non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia può essere effettuata con esclusivo riferimento ai fini previsti dall'art. 21, comma 2 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2.

Per il conferimento della qualifica di cultore della materia è necessario il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente conseguito da almeno tre anni (art. 21, comma 2, RDA) e del dottorato di ricerca coerente col SSD di riferimento (o affine) dell'insegnamento per il quale si richiede il titolo di cultore. Fermo restando il possesso dei precedenti titoli il Consiglio esprimerà valutazione circa l'adeguato aggiornamento scientifico del candidato esaminandone di volta in volta il curriculum.

Per i docenti universitari in quiescenza con riferimento al SSD nel cui ambito hanno svolto la loro attività di ricerca e di didattica, non è richiesto alcuno dei titoli e requisiti precedenti.

Art. 3.

L'attribuzione della qualifica di cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, su istanza presentata dal titolare dell'insegnamento corredata dal curriculum vitae et studiorum del candidato, e trasmessa al Presidente del Consiglio del Corso di Laurea al quale l'insegnamento afferisce per gli adempimenti conseguenti.

Art. 4.

La qualifica di cultore della materia ha validità di due anni e può essere rinnovata secondo la procedura indicata negli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Le eventuali attestazioni sono rilasciate dal Direttore del Dipartimento e fanno riferimento all'insegnamento e agli anni accademici in cui c'è stata la designazione a membro di commissioni d'esame.

Il titolo di cultore della materia non dà luogo ad alcun compenso economico.